


COMUNE DI MOGLIANO

(Provincia di Macerata)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE, DEGLI
IMPIANTI FISSI DI RADIOCOMUNICAZIONE OPERANTI
NELL'INTERVALLO TRA I 100 KHZ E 300 GHZ**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 18 del 21/09/2001

IL SINDACO
Gianni Giuli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Cerquetella

SOMMARIO

	Pag.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO _____	2
ARTICOLO 2 - MODALITÀ PER L'INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI. _____	2
ARTICOLO 3 - DIVIETI DI ISTALLAZIONE _____	3
ARTICOLO. 4 - INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. _____	4
ARTICOLO. 5 - CONTROLLI E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI. _____	4
ARTICOLO 6 - SANZIONI _____	5
ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO. _____	6
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. _____	6

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è volto a disciplinare, anche in ossequio ed attuazione di quanto disposto con sentenza n.382 del 07.10.1999 della Corte Costituzionale e con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1290 del 01.6.1999, nell'ambito del territorio del Comune di Mogliano, le modalità di installazione e di modifica degli impianti per la rete di telefonia cellulare, nonché le modalità ed i tempi di esecuzione per le eventuali azioni di risanamento dei suddetti, al fine di salvaguardare l'ambiente e di tutelare la salute della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radio base per la telefonia cellulare mobile.

Articolo 2 - MODALITÀ PER L'INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI.

Chiunque intenda installare o modificare stazioni radio base per telefonia mobile nell'ambito del territorio del Comune di Mogliano deve chiedere al Comune rilascio di autorizzazione sanitaria e concessione edilizia, ai sensi del Regolamento edilizio comunale.

Il rilascio di dette autorizzazioni è subordinato al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ed ai valori indicati al successivo penultimo comma.

Il rilascio della concessione edilizia è altresì subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico ed architettonico, monumentale ed archeologica.

Onde garantire il necessario rispetto di tali normative, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dei richiedenti la installazione di impianti relativi alla rete di telefonia cellulare e, prodotto a corredo della domanda di autorizzazione all'installazione, il nulla osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.

Le installazioni dovranno altresì risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.

La domanda concernente l'installazione degli impianti relativi alla rete di telefonia mobile dovrà essere corredata di parere favorevole circa l'installazione suddetta reso dall'A.R.P.A.M. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per le Marche), e dai

Servizi Sanitari territoriali per quanto di rispettiva competenza, e precisamente il Servizio I.S.P.- A.S.L. n. 9.

Tale parere dovrà esprimere valutazione in merito:

- 1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto, tenendo conto del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto, e del contributo dovuto allo specifico impianto nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista;
- 2) alla conformità delle tipologie degli impianti alla normativa vigente;
- 3) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le ammissioni di rumore causato dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti.
- 4) **parere igienico-sanitario di cui all'art.220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto n.1265 del 27.07.1934.**

Ai fini della tutela dall'esposizione cronica ai campi elettromagnetici, della prevenzione e del raggiungimento di un obiettivo di qualità ambientale, indipendentemente dalla frequenza, il limite di esposizione per la popolazione è fissato per il campo elettrico al valore efficace globale massimo pari o minore a tre (3) V/mt. In tale modo deve intendersi determinato il valore del campo elettromagnetico.

Ogni modifica apportata all'impianto autorizzato dovrà essere sottoposta alla medesima procedura stabilita per il rilascio di dette autorizzazioni, nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 3 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE

Nel rispetto di quanto già previsto nell'art.64 del R.E.C. è altresì vietata la installazione degli impianti relativi alla rete di telefonia cellulare mobile:

- 1) sopra scuole di ogni ordine e grado ed asili nido sia pubblici che privati;
- 2) all'interno di parchi gioco e verdi attrezzati;
- 3) sopra ospedali e strutture di tipo socio-sanitario (case di cura e di riposo);
- 4) all'interno di aree destinate ad attività ed attrezzature sportive sia pubbliche che private di uso pubblico;
- 5) sopra edifici per il culto o loro servizi ed annessi;

- 6) sopra edifici pubblici;
- 7) sopra edifici adibiti a funzioni di carattere assistenziale in genere,
- 8) sopra edifici di carattere terziario e sopra centri commerciali;
- 9) sopra strutture ricettive di tipo turistico e all'interno di campeggi;
- 10) all'interno di parchi pubblici;
- 11) sopra immobili vincolati ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089, o classificati come edifici di pregio architettonico dagli strumenti urbanistici comunali;
- 12) nelle prossimità di tutti i luoghi ed edifici sopra specificamente indicati a distanza inferiore a 300 mt. calcolata a partire dal perimetro esterno delle predette strutture.

È vietata altresì l'installazione degli impianti suddetti sopra edifici e/o strutture di altezza inferiore a 20 mt.

Articolo 4 - INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente interessato all'installazione di impianti relativi alla rete di telefonia mobile su aree o edifici del proprietà dei Comune di Mogliano dovrà sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo, debitamente registrato a sua cura e spese presso l'Ufficio del Registro competente, alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e al ripristino dello stato dei luoghi a propria completa cura e spese entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante, nonché per il caso in cui il richiedente stesso, indipendentemente dalla validità e vigenza della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Articolo. 5 - CONTROLLI E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI.

Tutti gli impianti relativi alla rete di telefonia mobile autorizzati dovranno essere sottoposti a verifica ogni sei mesi, a decorrere per la prima volta dalla data della loro attivazione.

La verifica, due (2) volte l'anno, dovrà essere eseguita in condizioni di massima potenza dell'impianto e concernerà il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dei valori fissati dal precedente art.2.

Alle verifiche, che saranno fatte a cura del Comune con spese a carico dei titolari dell'impianto di telefonia cellulare, procederà l'organo territoriale competente per la salute pubblica, (A.R.P.A.M.) e la relativa certificazione dovrà essere depositata presso il Comune di Mogliano.

Il rilevato superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dei valori fissati dal precedente art.2, viene sanzionato con l'applicazione di sanzione amministrativa a norma degli artt. 106 e segg. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03.3.1934 n. 383 per ogni singola fonte di emissione responsabile.

Il rilevato superamento di tali limiti e valori determina altresì l'adozione di azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti di radiocomunicazione.

Il Comune fisserà le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, previa determinazione (parere) dell'A.R.P.A.M..

Il tempo assegnato per l'attuazione delle dette modalità di risanamento non può comunque essere superiore a sessanta giorni dalla notificazione al soggetto obbligato.

Resta comunque salva la facoltà del Comune di monitorare, con propri mezzi, il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dei valori fissati dal precedente art.2.

La richiesta di effettuare eventuali o periodiche verifiche dei limiti dei campi elettromagnetici emessi da tali impianti potrà essere presentata anche al Servizio I.S.P. della A.S.L..

Articolo 6 - SANZIONI

Sia l'installazione di un nuovo impianto che la modifica di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, o in difformità della stessa, è sanzionata con sanzione amministrativa a norma degli artt. 106 e segg. dei T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383, per ogni singola fonte di emissione

responsabile, con notificazione agli interessati da farsi entro sessanta giorni dall'accertamento degli estremi della violazione riportati in apposito verbale.

Il Comune ordina altresì la riduzione in pristino entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di cui sopra nel caso di rilevata installazione o modifica di essa in difetto di dette autorizzazioni o in difformità dalle stesse.

In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio a spese degli interessati.

Il trattamento sanzionatorio previsto dai tre commi che precedono del presente articolo si applica anche ai soggetti che non attuano le azioni di risanamento di cui all'art. 5.

Sarà sanzionata con l'applicazione di sanzione amministrativa a norma degli artt. 106 e segg. del T.U.L.C. e P. approvate con R.D. n.383/1934, per ogni singola fonte di emissione responsabile, anche la mancata produzione della certificazione stabilita all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 7 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i quindici (15) giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Tutte le stazioni radio base ed impianti connessi preesistenti dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni e prescrizioni entro il termine di ventiquattro (24) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tale termine, il concessionario interessato dovrà inoltrare apposita richiesta al Comune di Mogliano per la collocazione dei relativi impianti in altro luogo, nel rispetto delle presenti disposizioni, provvedendo, in conseguenza, al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese proprie.

Le concessioni per l'installazione di nuovi ripetitori radiotelevisivi ed antenne per telefonia mobile sono rilasciate con la facoltà per il Comune, d'imporre in qualsiasi tempo ai gestori, la modifica o lo smantellamento dell'impianto, per la tutela della salute dei cittadini, sulla base delle nuove scoperte scientifiche in materia di danni causati

dall'inquinamento elettromagnetico e/o sulla base di norme sopravvenute regolanti la materia. Il tutto sotto pena di annullamento della concessione medesima per intervenuta illegittimità della stessa.